

TI_GERICHTE 52.2023.65 vom 18. Januar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-01-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.65

FR: TI_GERICHTE 52.2023.65 du 18 janvier 2023

IT: TI_GERICHTE 52.2023.65 del 18 gennaio 2023

Erwägungen

E. 1

C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1 C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). 3. 3.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. 3.2. La domanda di assistenza giudiziaria va anch'essa respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di esito favorevole (cfr. art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300). 3.3. La tassa di giustizia, comunque ridotta in considerazione della sua precaria situazione finanziaria (cfr. doc. 4), è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo La giudice presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.